



**COMUNE DI GABICCE MARE**  
*Provincia di Pesaro e Urbino*

**ORDINANZA**  
**N.51 del 19-05-2020**

**OGGETTO:OGGETTO: DISCIPLINA DI SVOLGIMENTO E DI ACCESSO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI' CHE SI SVOLGE IN PIAZZA ALDO MORO IN OSSERVANZA ALLE MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)**

**IL SINDACO**

**Visti** i D.P.C.M. 8-9-11-22 marzo 2020 e 1-10 aprile 2020 con i quali sono state emanate misure urgenti al fine del contenimento del contagio da COVID-19;

**Visto** il D.P.C.M. 26 aprile 2020, ad oggetto:” *Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*”

**Vista** la propria ordinanza n. 37 del 21/04/2020 avente ad oggetto: “*Emergenza Covid-19: misure di precauzione igienico sanitarie durante lo svolgimento del mercato settimanale per la vendita di generi alimentari*”;

**Vista** la propria ordinanza n. 40 del 28/04/2020 avente ad oggetto: “*Anticipazione dell'orario di svolgimento del mercato settimanale del giovedì per la vendita di generi alimentari nel periodo di vigenza dell'emergenza Covid-19*”;

**Visto** il D.L. del 16 maggio 2020, n. 33, avente ad oggetto “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**Visto** il D.P.C.M. del 17/05/2020 avente ad oggetto:” *Disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19, recante: misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del D.L. 16/05/2020 n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.*”

**Visti** i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Marche quale soggetto attuatore con i quali sono state emanate ulteriori misure urgenti al fine del contenimento COVID-19 e in particolare il decreto n. 152 del 15 maggio 2020;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 11 maggio 2020, avente ad oggetto “*Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombrò, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere*” e relativo allegato, di recepimento dei protocolli per la ripresa delle attività citate;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del 15 Maggio 2019, recante: *Conferma protocolli ed integrazione facoltativa – attività di somministrazione di alimenti e bevande e servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da sars-cov-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alle persone – INAI e §ISS del 12/05/2020 e del 13/05/2020*”

**Preso atto** che, in relazione alle misure precauzionali per al commercio su aree pubbliche, indicate nel relativo protocollo approvato con la predetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 565 del 11 maggio 2020, non è possibile procedere recintando o transennando l'area di mercato senza incidere notevolmente sulle misure di sicurezza all'interno di aree cittadine, specie con riferimento alle vie di transito interne; risulta invece necessario adottare un sistema di contingentamento dei banchi e/o distanziamento degli stessi,

prevedendo tra l'altro una maggiore adiacenza dei banchi con delimitazione dei passaggi, a cura degli operatori, mediante apposite fettucce o linee di contenimento.

**Ritenuto** di dover disciplinare, in attuazione delle succitate disposizioni, lo svolgimento delle attività di commercio (settore alimentare e non alimentare) su aree pubbliche, tra le quali rientra "Il mercato settimanale del Giovedì", a condizione che vengano osservate e rispettate le vigenti disposizioni in tema di contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento a quelle stabilite con il protocollo approvato con la deliberazione di Giunta Regione Marche n. 565 del 11 maggio 2020, salva comunque l'applicazione che le competenti autorità adotteranno in materia;

**Visto** il D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L.), in particolare il comma 5 dell'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

**1.** A far data dal 21 Maggio e sino al 30 Settembre 2020, lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì si svolgerà dalle ore 07,30 alle ore 14,00 nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento a quelle stabilite con il protocollo approvato con la deliberazione di Giunta Regione Marche n. 565 del 11 maggio 2020, salva comunque l'applicazione che le competenti autorità adotteranno in materia;

**2.** Il mercato settimanale deve essere suddiviso in Settore Alimentare e non Alimentare; pertanto la disposizione dei banchi, così come previsti nel regolamento del mercato estivo, è modificata al fine di rispettare le normative e le disposizioni vigenti in materia di contenimento e prevenzione Covid-19;

**3.** Per accedere e uscire dal mercato è obbligatorio utilizzare gli accessi e le uscite predisposte per l'occasione al fine di evitare assembramenti: una entrata e una uscita dal Settore Alimentare, ubicate su Via del Mercato; una entrata e una uscita dal settore non alimentare ubicate su Via Aldo Moro.

**4.** I clienti devono osservare rigorosamente il rispetto delle norme che disciplinano la distanza interpersonale di almeno un metro sia all'entrata del mercato, sia mentre osservano e visionano le merci esposte, durante l'attesa al banco di essere serviti, al momento dell'acquisto e del pagamento, all'uscita dal mercato.

**5.** I clienti devono permanere nella zona del mercato il tempo strettamente necessario per l'acquisto della merce e devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi di protezione (mascherina e guanti), evitando qualsiasi forma d'assembramento.

**6.** L'operatore su aree pubbliche prima dell'accesso nella zona del mercato si sottoporrà autonomamente al controllo della temperatura corporea e dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo apposita autocertificazione attestante il proprio buon stato di salute e le altre condizioni richieste dalla legge al fine di prevenire il diffondersi del virus. Qualora la temperatura dovesse risultare superiore ai 37 gradi e mezzo (37,5°) l'operatore non potrà accedere nell'area dove si svolge il mercato settimanale.

**7.** Gli operatori su area pubblica devono obbligatoriamente indossare sempre la mascherina ed i guanti monouso. L'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione delle mani, mediante appositi ed idonei sanificatori, da effettuarsi frequentemente e dopo ogni operazione. In ogni caso gli operatori, devono curare scrupolosamente l'igiene delle mani lavandole con soluzioni di gel disinfettante, poiché la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con la merce ed il cliente.

**8.** Durante le operazioni di scarico e carico deve essere mantenuta rigorosamente fra gli operatori una distanza interpersonale di almeno un metro e devono essere sempre indossati i necessari dispositivi di protezione: guanti monouso e mascherina di protezione.

**9.** Fra un banco e l'altro e nelle adiacenze dello stesso, non deve essere consentito alcun tipo di passaggio; l'operatore commerciale dovrà provvedere ad interdire il passaggio della clientela negli spazi fra i banchi di vendita mediante l'apposizione di una catenella in plastica, ovvero con fettuccia in plastica bianco/rossa. Ai fianchi di ogni banco deve essere posizionato lateralmente un telo, da cielo a terra, in maniera tale da separare un banco dall'altro.

**10.** E' obbligo per ogni operatore commerciale posizionare raccoglitori chiusi per i rifiuti presso i propri banchi ovvero l'utilizzo per più banchi limitrofi. Al termine del mercato i rifiuti vanno smaltiti nel rispetto

delle regole stabilite dal Comune.

**11.** Gli spostamenti dei commercianti all'interno dell'area di mercato devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di contingentamento e prevenzione del COVID-19.

**12.** Ogni operatore commerciale, per la gestione del flusso dei clienti, avrà cura di segnare a terra, con nastro colorato o gesso, davanti al banco, la distanza di sicurezza di un metro e potrà servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, evitando qualsiasi forma di assembramento in maniera tale che il passaggio dei consumatori sia costantemente fluido. Le operazioni di vendita e di acquisto ai banchi devono essere svolte frontalmente.

**13.** L'operatore commerciale deve apporre dei paletti mobili a catenella che garantiscano l'entrata in un punto e l'uscita dall'altro, inquadrando lo spazio del banco come un'area che abbia una concentrazione massima di una o due persone alla volta nel rispetto della distanza interpersonale obbligatoria di un metro.

**14.** Ad ogni banco devono essere affissi appositi cartelli che indicano le norme anti-contagio.

**15.** Gli operatori commerciali devono provvedere, mediante idonei ed appositi detergenti e igienizzanti, alla pulizia delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita ed effettuare per le superfici toccate più frequentemente, oltre alla pulizia, una disinfezione periodica con una soluzione di ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% di cloro attivo (come ad esempio la candeggina che in commercio si trova al 5% o 10% di contenuto di cloro) o con una soluzione di alcool etilico al 70% per quelle superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio.

**16.** Ad ogni banco del mercato devono obbligatoriamente essere messi a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani.

**17.** I prodotti alimentari scelti dal cliente devono essere presi e imbustati direttamente dall'operatore commerciale; qualora si consenta al cliente di servirsi da solo, devono essere messi a sua disposizione dei guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

**18.** I venditori di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento devono mettere a disposizione della clientela guanti monouso, da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce.

**19.** Nel caso in cui siano posti in vendita beni usati, quali capi d'abbigliamento, scarpe ed altri accessori, questi devono essere igienizzati prima di essere posti in vendita.

**20.** Non è ammessa la spunta di quei posteggi che non saranno occupati, ovvero l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi.

**21.** Qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie e igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto disposto con la presente Ordinanza l'Amministrazione Comunale può:

- Se è causata da uno o più operatori commerciali questi possono essere immediatamente allontanati dal mercato con conseguente sospensione dell'autorizzazione
- Nei casi di gravità e di coinvolgimento di molti operatori l'Amministrazione Comunale potrà sospendere il mercato per un periodo concordato con i competenti uffici sanitari.

**22.** Le proprie precedenti Ordinanze n. 37 del 21/04/2020 e 40 del 28/04/2020 sono revocate.

**23.** L'inosservanza della presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia di tutela valide durante il periodo di emergenza Covid-19, fatte salve le eventuali e più gravi ipotesi di reato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia trasmessa:

al Prefetto della Provincia di Pesaro-Urbino.

Alla Questura di Pesaro.

Al Comando Stazione Carabinieri di Gabicce Mare

Al Comando Polizia Municipale Associato Gabicce Mare – Gradara

Al Responsabile del III Settore del Comune di Gabicce Mare

Alle Associazioni di Categoria presenti sul territorio

Ai Commercianti titolari di posteggio nel mercato settimanale

Il Sindaco

Domenico Pascuzzi

*Firmato digitalmente*